

STUDIO
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI
Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista - revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista - revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

Verona, 03 aprile 2024

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 15/2024

Imposta sul valore delle cripto-attività

Segnaliamo che il Modello Redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023, ha previsto l'indicazione e liquidazione nel quadro RQ (per le società di capitali) e nel quadro RW (per le persone fisiche e le società di persone) dell'imposta sul valore delle cripto-attività.

L'imposta deve essere versata, in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo, e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 4 DL 167/1990.

L'imposta è dovuta dove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.

L'imposta si applica sulle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR, nella misura (prevista per l'imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità di cui alle Risoluzioni n. 36/2023 e n. 10/2024.

La base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun periodo d'imposta rilevato dalla piattaforma dell'Exchange, dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.

In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività.

Qualora le cripto-attività non siano più possedute al termine del periodo d'imposta dovrà farsi riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione.

L'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso.

Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta, pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.

L'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi